



COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD

- REGOLAMENTO -

1. Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- promuovere le politiche di Pari Opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla L. 247/2012;

è costituito, anche ai sensi dell'articolo 25 co. 4 L. 247/2012, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord.

2. Composizione

Il Comitato è composto da Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Napoli Nord, dura in carica quattro anni e decade, in ogni caso, contestualmente alla scadenza del mandato dei componenti del Consiglio dell'Ordine ovvero in caso di scioglimento di quest'ultimo; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da 14 Avvocati, oltre 3 Avvocati e/o praticanti designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, che svolgeranno anche le funzioni di referenti tra il COA ed il CPO.

Al suo interno il Comitato elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. La loro elezione avviene a scrutinio segreto nella prima seduta del Comitato. Vengono eletti alla carica i candidati che hanno raggiunto la maggioranza dei voti dei componenti del Comitato. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente del COA designato e componente del CPO.

3. Funzioni

Il Comitato propone, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, ed in ogni caso con la supervisione di quest'ultimo, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli Albi e Registri dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli Avvocati e dei Praticanti operanti in condizioni soggettive ed oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) propone al Consiglio dell'Ordine di Napoli Nord iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elabora e propone codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuove iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiede l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli Avvocati e dei Praticanti operanti in situazioni soggettive ed oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi richiesti dal Consiglio dell'Ordine, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza, anche rappresentativa, in attuazione dei principi di cui alla L. 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati, il Comitato può collaborare con gli altri Comitati P.O. di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, di Enti Locali, di Università e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

4. Funzioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato;

- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione anche sulla scorta degli argomenti proposti.
- riferisce e propone al COA le iniziative da intraprendere per l'attuazione delle funzioni di cui sopra.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.

Il Segretario redige il verbale delle riunioni in forma riassuntiva ed è responsabile della esecuzione delle delibere; in caso di impedimento le sue funzioni vengono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo, ove possibile, degli uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di segreteria.

5. Convocazioni, Organizzazione interna e rappresentanza

Il Comitato è convocato non prima di 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Presidente dell'Ordine. Successivamente è convocato dal Presidente del CPO almeno una volta al mese o in casi di sua inattività dal Vice Presidente o dal Presidente del COA.

La convocazione ordinaria è effettuata a mezzo PEC e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora previsti per la riunione. Di norma la convocazione è effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione; in caso di motivata necessità e urgenza può essere effettuata nelle 24 ore precedenti la riunione.

La riunione è validamente costituita con la presenza di almeno 9 componenti.

Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti.

Non sono ammesse deleghe ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni, redatto dal segretario, deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione

La carica di componente del C.P.O. è incompatibile con quella di componente del Consiglio dell'Ordine, eccetto per coloro che saranno eventualmente designati dal COA, di componente del Consiglio Giudiziario, di componente eletto del CNF, di componente del CDD, della Cassa Forense e dell'OCF, degli organismi e delle commissioni consultive del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, di Commissario d'esame.

L'eletto che viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro 30 giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Nel caso di decadenza, impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente eletto, entro 30 giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non eletti alle ultime elezioni.

Qualora non vi siano ulteriori candidati per poter integrare il Comitato, il COA provvederà alla nomina dei componenti occorrenti.

Nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o impedimento assoluto e permanente del componente nominato dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirlo entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Ogni componente del comitato decade: 1) in caso di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Napoli Nord; 2) in caso di sospensione dall'esercizio della professione, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento; 3) per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato; 4) in caso di condanna passata in cosa giudicata.

L'intero comitato decade e si procede a nuove elezioni, da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa contestualmente dalla carica, per qualsiasi motivo, oltre la metà dei suoi componenti.

7. Strumenti e risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino, per quanto possibile, la propria collaborazione, assegnando, eventualmente, un responsabile di segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del comitato vengano pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ordine e poste in esecuzione;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere iniziative, eventi e ricerche per pareri richiesti dal Consiglio, con obbligo di rendicontazione e comunque nei limiti di spesa previsti, da inserire, quale parte integrante ed essenziale nel bilancio del COA;
- che qualsiasi risorsa o fondo di natura pubblica o privata di cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord risulti beneficiario, per iniziative o progetti del Comitato Pari Opportunità, sarà destinata con vincolo funzionale alla realizzazione degli stessi;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

8. Elezioni dei componenti del comitato, designazione, proclamazione

Le elezioni dei componenti del comitato pari opportunità si tengono, di regola, ogni quattro anni. Il Presidente dell'Ordine provvede a convocare l'assemblea per le elezioni dei 14 componenti del CPO e ad affiggere nelle bacheche dell'Ordine, almeno 30 giorni prima il manifesto contenente l'avviso di fissazione della data delle elezioni.

I componenti del CPO non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Hanno diritto di voto tutti gli Avvocati iscritti all'Albo di Napoli Nord, negli elenchi e sezioni speciali degli Avvocati di Napoli Nord, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

Sono eleggibili gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Napoli Nord che hanno diritto di voto, che siano, al momento delle indizione delle elezioni, iscritti all'Albo degli Avvocati di Napoli Nord ininterrottamente da almeno 3 anni, che siano in regola con i pagamenti dei contributi dovuti ed esigibili dal COA e da Cassa Forense, che non abbiano riportato, nei 5 anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento o una condanna passata in cosa giudicata.

Sono ammesse candidature individuali. In ogni caso le candidature devono essere depositate con atto sottoscritto dai candidati presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 20 giorni prima della data prevista per le elezioni.

Le elezioni si svolgono nel bimestre successivo all'insediamento del Consiglio dell'Ordine, in un unico turno.

I componenti del seggio elettorale in numero di 15, oltre il presidente, non possono essere candidati e vengono designati dal Consiglio dell'Ordine.

Sono componenti di diritto del seggio elettorale il Presidente ed il Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord. Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o da altro Consigliere dell'Ordine designato dal Presidente del COA.

Le operazioni di voto si svolgeranno in 3 giornate, dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

Il voto di preferenza è segreto e si esprime indicando il cognome dei candidati sulle apposite schede timbrate e vistate dal Presidente del COA.

Gli elettori possono esprimere fino ad un massimo di 14 preferenze di cui non più di nove dello stesso genere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali e al termine il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello maggiore di età.



Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritto all'Albo può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro 10 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa entro i successivi 20 giorni con delibera.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

9. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Decorso il predetto termine gli eletti e i designati procedono all'auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'articolo 2.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare i componenti di cui all'articolo 2 entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

10. Modifiche del regolamento

Le modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei 2/3 dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.

11. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'articolo 25 co. 4 L 247/2012, e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutti gli iscritti.